



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Triennio 2020-2022

IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Ordine.

Il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione [PTPC] per il triennio 2020-2022 è elaborato nel rispetto del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016, dalla Delibera 03/08/2016, n°831 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con cui è stato definitivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, e che ha individuato esplicite previsioni per gli Ordini Professionali, Nazionale e Territoriali, e del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 dell'ANAC del mese di novembre 2019.

La prevenzione e contrasto della corruzione è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, e sull'utilizzo delle risorse del dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Terni.

Al fine di effettuare un inquadramento generale della natura giuridica dell'Ordine, atipico per molti aspetti rispetto alla definizione classica di Pubblica Amministrazione, si osserva che l'Ordine è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione, e non è finanziato dallo Stato o da misure di finanza pubblica.

L'autonomia economica deriva dal dato normativo che gli Ordini fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro membri, determinati da essi stessi in sede assembleare, che vengono versati, pro quota da ciascun Ordine territoriale, al Consiglio Nazionale [art. 14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382].

Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone infatti di:

- una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine,
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., definita quale tassa per il suo funzionamento.

Oltre a ciò, in base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri, e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Va infine aggiunto, infine, che all'art. 2 bis comma.2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, "...in quanto compatibile...", agli ordini professionali, in tal modo sancendo che gli Ordini Territoriali non sono una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165 2001, proprio perché non sono soggetti a misure di finanza pubblica¹.

¹ Si veda, al riguardo, anche la Circolare n°92/2016 del C.N.A.P.P.C.

2. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ordine A.P.P.C Terni.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- Prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione del Consiglio territoriale al rischio di corruzione, anche in base alle indicazioni del PNA 2016 e dei successivi aggiornamenti, per ciò che attiene agli eventi rischiosi;
- Indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- Attivare le procedure di formazione dei dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.

Il Piano ha come obiettivi di:

- Evidenziare le attività ritenute "sensibili";
- Assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
- Garantire e promuovere l'integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti ad attività sensibili.

3. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- Componenti del Consiglio;
- Componenti/consiglieri delle società partecipate;
- Componenti delle Commissioni [anche esterni];
- Consulenti e collaboratori;
- Revisore dei conti;
- Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) – Poteri di interlocuzione e controllo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici dell'Ordine, e deve provvedere a:

- Individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività dell'Ordine, monitorare e vigilare sulla loro osservanza;
- Individuare altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione ed illeciti;
- Programmare e redigere il PTCP e vigilare sulla sua attuazione;
- Pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Organizzare giornate di aggiornamento per i dipendenti;
- Redigere la relazione annuale.

5. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio

Per ciascuna area a rischio, e in particolare per le aree classificate dalla delibera di approvazione definitiva del PNA 2016 come sensibili, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, allegate al presente Piano Triennale 2020-2022.

Le schede di mappatura del rischio contengono:

- a) La mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
- b) La progettazione e l'implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi.

E sono indirizzate alla: individuazione dei macro processi/attività da monitorare, individuazione delle minacce.

Le schede di gestione del rischio contengono:

- L'identificazione delle misure per contrastare i rischi;
- L'individuazione dei responsabili all'adozione delle misure;
- L'individuazione dei responsabili alla verifica dell'effettiva adozione.

Il Responsabile provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento annuale del Piano.

Il Responsabile può richiedere, in qualsiasi momento:

- Ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- Ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto.
- Delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile ha l'obbligo di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ente pubblico non economico ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità; può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche.

Il Responsabile, infine, tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi i che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

6. La Formazione.

Il Responsabile, compatibilmente con l'individuazione di eventi formativi logisticamente accessibili, che non determinino una rilevante esposizione finanziaria per l'Ordine, ed avvalendosi se del caso del supporto di un team di persone da esso autonomamente individuato, programma la formazione dei membri del Consiglio adibiti alle attività sensibili alla corruzione, prevedendo altresì, laddove lo si ritenga opportuno, di poter fornire tale attività formativa anche al personale dipendente.

7. Trasparenza.

Il presente Programma è pubblicato nella sezione Consiglio Trasparente – Altri contenuti del Sito Web dell'Ordine, in formato aperto e liberamente consultabile.

La sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ordine è conforme al D.Lgs. n°33/2013, avuto riguardo all'applicazione “...in quanto compatibile...” degli obblighi.

Per quanto noto al RPC, al momento dell'adozione del presente PTCP l'atto di indirizzo citato nella Delibera ANAC n°1310/2016, contenente gli obblighi semplificati per Ordini e Collegi professionali non è ancora stato emanato e, pertanto, la valutazione della compatibilità e dell'applicabilità degli obblighi di trasparenza [cfr art. 2 bis, comma 2, del D.Lgs. n°33/2013] viene condotta in conformità agli allegati di cui alle Delibere ANAC n°1310/2016 e n°1134/2017, quest'ultima prodotta in allegato al Piano, seppure ottimizzati sulla base della propria dimensione organizzativa, ed in applicazione, per quanto compatibile, dei principi del D.Lgs. n°165/2001 [art. 2, commi 2 e 2bis del D.L. n°101/2013, convertito con Legge 30/10/2013, n°125: “Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale”].

Il Responsabile provvede, almeno con cadenza semestrale, al monitoraggio della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento alle aree di rischio specifico individuate per gli Ordini ed i Collegi professionali dalla Delibera ANAC 03/08/2016, n°831, ed alle società partecipate, pubblicandone gli esiti nella sezione Consiglio Trasparente – Altri contenuti del Sito Web dell’Ordine.

8. Il personale dipendente.

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, segnalando tempestivamente al Responsabile, la situazione di conflitto.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e i qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

In ragione del numero di dipendenti dell’Ordine, limitato ad una sola unità, è impossibile prevedere ed applicare la rotazione del personale.

9. Organismo indipendente di valutazione [OIV] e Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante [RASA]

In conformità all’art. 2, comma 2 bis, del D.L. 31/0/2013, n°101, l’Ordine degli Architetti P.P.C. non è soggetto alla nomina di un OIV². Le incombenze tipiche dell’OIV, in quanto compatibili con l’Ordine, e pertanto applicabili, verranno svolte dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

Ai fini del trasferimento dei dati all’AUSA [Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti], l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni ha individuato quale soggetto lo stesso RPC che verifica che la BDNCP [Banca dati nazionale dei contratti pubblici] sia alimentata fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.

10. Accesso civico.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli cosiddetti a pubblicazione obbligatoria, e deve essere presentata alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni ai seguenti recapiti:

mail: architetti@terni.archiworld.it

p.e.c.: oappc.terni@archiworldpec.it

posta: Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni,
Piazza San Giovanni Decollato, 1 – 05100 Terni TR.

In conformità all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti dell’Ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazioni dell’accesso;
- il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ordine per la riproduzione su supporti materiali;

² Si veda, al riguardo, anche la Circolare n°92/2016 del C.N.A.P.P.C.

- il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati;
- nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT [Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza] che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;
- avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n°104.

Si applicano le prescrizioni di cui alle indicazioni operative ANAC ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. N°33/2013 [Delibera dell'Autorità n°1309 del 28/12/2016³].

Nonostante che l'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 6 del D.Lgs. 97/2016, non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme l'Autorità Nazionale Anticorruzione si *"...ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990. Pertanto, in caso di ritardo, o mancata risposta, o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo [con le modalità esposte nella sottosezione "Accesso civico" della sezione "Consiglio trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine], che conclude il procedimento di accesso civico...(...)...entro i termini di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della Legge 241/1990."*⁴

11. Allegati.

- 1) Gestione del rischio,
- 2) Mappatura del rischio,
- 3) Allegato 1 alla Delibera ANAC 08/11/2017, n°1134.

³ L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti o informazioni, oggetto di obblighi di pubblicazione, e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni, interessati dall'inadempienza [§ 2.2 della Delibera].

⁴ Paragrafo 9 della Delibera 28/12/2016, n°1310, dell'Autorità.